

ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA – BOVA
Ufficio Diocesano IRC

Regolamento Diocesano per la formazione di elenchi degli aspiranti ad incarichi e supplenze e la nomina per l’Insegnamento della Religione Cattolica

Premessa

«L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata» (Intesa del 28 giugno 2012)

“§1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”, CIC, Can. 804 .

“È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi”, CIC, Can. 805.

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento detta i criteri e le norme generali per la formazione di elenchi diocesani **degli aspiranti ad incarichi e supplenze all’insegnamento della Religione Cattolica e per la gestione della nomina degli Insegnanti di Religione Cattolica a tempo determinato (non di ruolo)**, volte a disciplinare, a partire dall’anno scolastico 2014-15, i criteri di nomina per il conferimento degli incarichi e supplenze degli IdR nelle scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado, statali e paritarie, nell’Istruzione e Formazione Professionale , operanti nel territorio della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, secondo le vigenti disposizioni di legge



(L.186/03, Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica), e concordatarie (MIUR-CEI, *Intesa per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, 28.6.2012, n.4 concernente "i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica"), nonché delle condizioni necessarie perché un insegnante di religione sia riconosciuto idoneo al servizio di Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole statali e paritarie, definite dal Codice di Diritto Canonico (*cann. 804 e 805*), dalla Delibera n. 41 della XXVI Assemblea Generale della CEI e dalle disposizioni diocesane vigenti.

Art. 2. Organi competenti

1. La nomina ad incarico e supplenza per l'Insegnamento della Religione Cattolica sarà effettuata dalla competente autorità scolastica, ai sensi della normativa statale, d'intesa con l'Ordinario diocesano che propone ai Capi di Istituto i nominativi delle persone riconosciute idonee e in possesso dei titoli previsti.

2. L'Ordinario diocesano, al fine di proporre alla competente autorità scolastica i nominativi a cui affidare l'I.R.C., si avvarrà degli appositi elenchi graduati diocesani per incarichi e supplenze di cui al successivo art. 9.

Sono fatte salve le prerogative e la discrezionalità riservate all'Ordinario dalla normativa canonica, concordataria, civile vigente.

3. La competenza delle funzioni amministrative collegate alla predisposizione degli elenchi, con la valutazione delle domande e dei titoli, l'inclusione degli aspiranti, la gestione delle proposte di nomina, è demandata all'Ufficio Diocesano IRC, affiancato da un'apposita commissione disciplinata dal regolamento dell'Ufficio .

Art. 3. Dichiarazione di Idoneità

1. Al fine dell'inclusione negli elenchi graduati diocesani per aspiranti ad incarichi e supplenze per l'IRC, il candidato deve essere riconosciuto idoneo nella Diocesi di Reggio Calabria-Bova.

2. L'idoneità viene dichiarata canonicamente dall'Ordinario diocesano ai sensi del canone 804, §2 del Codice di Diritto Canonico, della Delibera CEI n. 41/90, del Decreto dell'Ordinario Diocesano, 13.10.2013, che stabiliscono i seguenti requisiti:

I. Retta dottrina

La retta dottrina è garantita, in via di principio, dal titolo di studio ecclesiastico conseguito nell'Ente a ciò deputato dalla competente autorità della Chiesa. Spetta all'Ufficio Servizio diocesano IRC verificare, mediante prove oggettive e periodici corsi di aggiornamento o formazione, l'effettivo possesso di tale requisito.



II. Testimonianza di vita cristiana

La testimonianza della vita cristiana viene di norma attestata formalmente dal parroco o altro legittimo Superiore ecclesiastico. L'attestazione può essere rilasciata a chi ha la residenza o il domicilio in diocesi da almeno un anno. L'Ufficio Servizio diocesano IRC è deputato al controllo del requisito e a tal fine richiede periodicamente un certificato del parroco, o di altro legittimo Superiore ecclesiastico, che attesti la testimonianza di vita cristiana.

III. Abilità pedagogica

L'abilità pedagogica viene attestata dall'Ufficio IRC per l'ordine e il grado di scuola attraverso un percorso di accertamento (esame di abilitazione didattica e/o colloquio). Spetta sempre all'Ufficio Servizio Diocesano IRC verificare, qualora si renda necessario, l'effettivo possesso di tale requisito.

Art. 4. Presentazione delle domande

1. Gli aspiranti all'inserimento negli elenchi devono presentare domanda al Direttore dell'Ufficio Diocesano IRC.

2. Le domande redatte in carta semplice esclusivamente utilizzando il modello predisposto da quest'Ufficio di cui **in Allegato**, devono essere presentate a mano o spedite a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Servizio Diocesano IRC -Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, - Via T. Campanella n. 63 - 89127 Reggio Calabria.

3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute **entro il 30 Giugno**. Non fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale.

4. E' consentito presentare domanda d'incarico o supplenza, per lo stesso anno solo presso un altro Ufficio Scuola di altra diocesi, ciò deve essere espressamente dichiarato nella domanda sotto la personale responsabilità dell'aspirante, pena l'esclusione dagli elenchi diocesani.

5. Con riferimento al rilascio dell'Idoneità non è consentito chiedere l'inserimento in più elenchi. **E' necessario fare una scelta: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado.**

6. Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, l'indirizzo ed il numero di telefono e l'esplicito impegno a svolgere l'incarico richiesto in conformità con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica.

7. La domanda priva di firma o mancante dei dati essenziali è nulla e non viene presa in considerazione

Art. 5. Documentazione della domanda

1. Alla domanda, che avrà valore di autocertificazione sotto responsabilità dell'interessato, devono essere allegati i seguenti documenti, così come i titoli e gli



altri eventuali titoli valutabili, che l'aspirante IdR potrà produrre in fotocopia con la seguente dicitura "Copia conforme all'originale in mio possesso" ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00:

- a) Attestato di idoneità
- b) titolo di qualificazione professionale per l'IRC – con l'indicazione della votazione conseguita – prescritto per l'ordine e il grado di scuola per il quale si chiede di essere inseriti negli elenchi;
- c) certificazione di appartenenza ecclesiale, compilata dal parroco, che attesti il possesso dei requisiti di testimonianza di vita cristiana;
- d) titolo di studio diverso da quello a cui alla lettera b), che da diritto a punteggio (vedere tabella C);
- e) attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento dell'IRC;
- f) copia documento d'identità
- g) una foto tessera;

2. Non è consentita la presentazione di titoli acquisiti successivamente al termine di scadenza per la presentazione di domande di inclusione negli elenchi diocesani.

3. Tutti i certificati di servizio come supplente devono indicare la data di inizio e quella di cessazione del servizio medesimo.

4. I documenti non presentati unitamente alla domanda non sono presi in considerazione.

5. E' consentito far riferimento alla documentazione presentata gli anni precedenti.

6. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e degli aspiranti privi dei requisiti previsti dal presente Regolamento e per decorrenza dei termini.

Le dichiarazioni infedeli comportano il non inserimento negli Elenchi o l'estromissione e la decadenza perpetua dall'accesso agli Incarichi e Supplenze per l'IRC.

Art. 6. Elenchi di merito

1. Sulla base delle domande presentate ed in relazione al punteggio dei titoli posseduti e dei servizi di insegnamento svolti, l'Ufficio Diocesano IRC formulerà elenchi divisi per ordine e grado di scuola:

- a) scuole dell'infanzia /scuole primarie
- b) scuole di istruzione secondaria di primo grado/scuola di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Per ogni tipo di scuola sono previsti due elenchi di merito:

- a) IdR incaricati a tempo determinato;
- b) IdR aspiranti all'incarico e/o supplenze.



3. Tali elenchi saranno strumenti anche per le operazioni di mobilità e dei trasferimenti degli IdR.

4. Gli elenchi in atto esistenti, utilizzati per il corrente anno scolastico per le nomine a tempo determinato sono considerate permanenti fino all'ultimo docente nominato con scadenza di contratto fino al 31.08 del triennio successivo (esempio: 2014-2017; 2017-2020; etc....)

5. Gli elenchi sono punto oggettivo di riferimento, ma non vincolano l'Ordinario Diocesano, il quale è libero e insindacabile nelle sue decisioni.

6. Requisiti

1. Possono essere inseriti negli elenchi degli aspiranti all'incarico e supplenza coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titoli di qualificazione professionale di cui al successivo art. 5 prescritti per l'I.R.C. dall'Intesa del 28 giugno 2012, nn. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2
- b) decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano ai sensi del can. 804 § 2 del CIC, della Delibera n. 41/1990 dell'assemblea generale CEI e del Decreto dell'Ordinario Diocesano del 13.10.2003;
- c) residenza da almeno 1 anno nel territorio dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova;
- d) età e requisiti di idoneità previsti dalla normativa statale vigente per il pubblico impiego e la funzione docente, con la possibilità di elevazione del limite massimo per chi abbia già esperienze di lavoro in ambito scolastico o rientri nelle categorie previste dal D.L. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, art.402) e successive specificazioni ;

7. Titoli di qualificazione professionale

A partire dall'anno scolastico 2017/2018 i titoli di accesso per poter insegnare Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado sono i seguenti:

- a) **titolo accademico (Baccalaureato, Licenza o Dottorato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede (DPR 175/2012, art. 4.2.1 a);**
- b) **attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario Maggiore (DPR 175/2012, art. 4.2.1 b);**
- c) **laurea magistrale in Scienze Religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede (DPR 175/2012, art. 4.2.1 c);**
- d) **da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione**



del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario Diocesano (DPR 175/2012, art. 4.2.2. b);

- e) **da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della Religione Cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana (DPR 175/2012, art. 4.2.2.)**

A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della Religione Cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. dell'intesa e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della Religione Cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016/2017.

Nelle scuole di ogni ordine e grado:

- **Diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose** (vecchio ordinamento) rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede (**D.P.R. 175/2012, art. 43.1. a.1**);
- **Diploma di Scienze Religiose** rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14, da un I.S.R. riconosciuto dalla CEI congiunto a una **Laurea di II livello** in materie umanistiche (Scienze dell'educazione, Pedagogia, Filosofia, Psicologia) (**D.P.R. 175/2012, art. 4.3.1. a2**)


Nelle scuole infanzia e primaria:

- **Diploma di Scienze Religiose** rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana (**D.P.R. 175/2012, art. 43.1. b1**);
- Agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione Cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007/2012 (**D.P.R. 175/2012, art. 43.1. b2**);
- a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della Religione Cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della Religione Cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007/2012. (**D.P.R. 175/2012, art. 43.1. b3**);
-

Art. 8. Criteri per la redazione degli elenchi

1. Per la stesura degli elenchi di merito l'Ufficio attribuirà punteggio ai seguenti titoli e per servizio:

- a) Titolo di qualificazione professionale (si conteggia il più favorevole);
- b) Voto del titolo di qualificazione professionale;



- c) Ulteriori titoli di studio che danno diritto a punteggio (Tabella C)
- d) Titoli di servizio;
- e) Partecipazione a corsi di aggiornamento IRC.

2. In caso di parità di punteggio, per graduare le posizioni, l'Ufficio osserverà i seguenti criteri:

- **minore età anagrafica**

Art. 9. Tabelle di Valutazione (per gli aspiranti)

1. Per la redazione delle elenchi l'Ufficio Servizio Diocesano IRC attribuirà il punteggio, come da tabelle di seguito riportate:

Tabella A – Titoli di qualificazione professionale

<u>Titoli</u>	<u>punti</u>
Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da Facoltà approvate dalla Santa Sede ..	55
Licenza in teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da Facoltà approvate dalla Santa Sede	50
Laurea Magistrale in Scienze religiose (nuovo ordinamento) conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede	45
Baccalaureato in teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da Facoltà approvate dalla Santa Sede	45
Diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose (vecchio ordinamento) rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede	25
Diploma di Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14, da un I.S.R. riconosciuto dalla CEI congiunto a una Laurea di II livello in materie umanistiche (Scienze dell'educazione, Pedagogia, Filosofia, Psicologia)	25
Diploma di Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana	15

2. Al titolo di qualificazione professionale verrà aggiunto un punteggio in base alla votazione conseguita in ragione ad ogni gruppo di voti a partire da 91/110 fino ad un massimo di punti 10. I voti, diversamente espressi, vanno riportati a 110/110.



3. Tabella B – Voto del Titolo di qualificazione professionale

<u>Voto</u>	<u>p.</u>	<u>Voto</u>	<u>p.</u>	<u>Voto</u>	<u>p.</u>	<u>Voto</u>	<u>p.</u>	<u>Voto</u>	<u>p.</u>
91<95	2	96<100	4	101<105	6	106<110	8	<i>Cum laude</i>	10

3. Il possesso di più titoli di studio attinenti l'area pedagogico-didattica, dà diritto ad un ulteriore punteggio per ogni titolo, fino ad un massimo di 20 punti complessivi **Si fa presente, che per titolo aggiuntivo, non è da intendersi il titolo con cui si accede all'insegnamento, ma un ulteriore titolo in ambito pedagogico-didattico.**

Il titolo di grado inferiore viene assorbito dal titolo di grado superiore e pertanto non dà diritto all'attribuzione di ulteriore punteggio.

Tabella C - Ulteriori titoli di studio e di ricerca che danno diritto a punteggio

<u>Titolo di studio</u>	<u>punti</u>
Titolo di studio di grado accademico statale (lauree e master di II livello, dottorato)	2,5
Pubblicazioni scientifiche in discipline inerenti la teologia le scienze religiose e l'IRC	2,5
Pubblicazioni divulgative in discipline inerenti la teologia le scienze religiose e l'IRC	1

Tabella D - Titoli di servizio

<u>Tipo di servizio</u>	<u>Incarico o supplenza</u>	<u>punti</u>
<u>Servizio di IRC</u> prestato presso l'ordine e il grado di scuola statale e paritaria (legalmente riconosciuta) a cui si riferisce la graduatoria.	incarico annuale (180 gg. oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)	6
	ogni mese o frazione di almeno 16 giorni	1
<u>Servizio di IRC</u> prestato presso l'ordine e il grado di scuola statale e paritaria (legalmente riconosciuta) diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.	incarico annuale (180 gg. oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)	4
	ogni mese o frazione di almeno 16 giorni	0,50

4. La frequenza dei corsi di aggiornamento all'IRC è condizione indispensabile per la conferma dell'idoneità.



Per i docenti in servizio l'aggiornamento è un diritto-dovere.

“Si ribadisce che i corsi di aggiornamento che danno diritto a punteggio sono quelli riconosciuti dall'Ufficio, sempre inerenti la didattica dell'IRC e svolti negli ultimi 3 anni, a partire dall'ultimo aggiornamento.

Pertanto i corsi svolti prima dell'ultimo aggiornamento non daranno diritto all'attribuzione di alcun punteggio”.

5. -Punti C Agg. -h. 03 (0,25) -h. 06 (0,50) -h 09 (0,75) -h 12 (1) -h. 16-19 (1,25) -h. 20-25 (1,5) -h. 26-28 (1,75) superiore a h. 28 (2)

Art.10. Esclusione dagli elenchi

- 1.** Non saranno ammesse le domande incomplete, degli aspiranti privi dei requisiti previsti dal presente Regolamento, per decorrenza dei termini.
Le dichiarazioni infedeli o l'alterazione dei Documenti comportano il non inserimento negli Elenchi o l'estromissione e la decadenza perpetua dall'accesso agli Incarichi e Supplenze per l'IRC con la revoca dell'Idoneità all'IRC.
- 2.** Qualora il motivo che comporta l'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione degli elenchi, l'Ordinario Diocesano provvederà a far depennare il nome dell'aspirante docente dagli elenchi stessi e, se la nomina fosse già stata conferita, procederà alla richiesta di revoca della stessa presso l'autorità scolastica competente.
- 3.** Chi, assunto regolarmente in servizio presso la sede assegnata, lascia l'I.R.C. per un altro tipo di insegnamento, viene depennato da tutti gli elenchi in cui è inserito per tutto il periodo della validità degli stessi .


Art. 11. Pubblicazione degli elenchi e ricorsi

1. Gli elenchi provvisori sono pubblicati presso l'Ufficio Diocesano IRC entro il **10 agosto dell'anno in corso**. Gli elenchi potranno essere visionati sul sito web della diocesi www.reggiocalabria.chiesacattolica.it nella sezione Ufficio Scuola.

2. Entro 7 gg. dalla data di pubblicazione, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione, in carta libera, da spedire con raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Diocesano IRC, per motivi attinenti la sua posizione negli elenchi.

3. I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione costituita presso l'Ufficio I.R.C.

4. Dopo la decisione dei ricorsi, l'Ufficio Servizio Diocesano IRC procede all'eventuale rettifica degli elenchi, pubblicandoli definitivamente appena ultimati i lavori della Commissione.



Art. 12. Incarichi

1. Di norma tutte **le assegnazioni sui posti d'insegnamento** disponibili si effettuano tenendo conto delle preferenze espresse degli insegnanti, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario Diocesano o del Direttore dell'Ufficio Diocesano IRC.

2. Circa l'orario settimanale di servizio, tendenzialmente si terrà conto dell'orario cattedra previsto dall'Ordinamento e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i vari gradi di Scuola. In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo di tre istituzioni scolastiche, saranno assegnati posti di consistenza anche minore.

3. Ciascun insegnante è considerato, ai fini della riconferma nel posto, incaricato in una sola scuola, nella quale conserva, ove si conservino le condizioni ed i requisiti previsti, la nomina ottenuta nell'anno precedente, beneficiando, nel caso in cui non fruisca di orario completo, degli eventuali incrementi di orario che in essa dovessero verificarsi. Nel caso in cui in una stessa scuola dovessero prestare servizio più insegnanti incaricati in sede principale, gli eventuali incrementi di orario saranno attribuiti con riferimento agli Elenchi Diocesani di merito.

Art. 13. Supplenze annuali o temporanee

1. L'Ufficio IRC provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei secondo gli stessi criteri previsti per gli Incarichi, con riferimento agli appositi elenchi diocesani.

2. Il rifiuto non giustificato della proposta di supplenza avanzata dall'Ufficio IRC esclude il docente, per l'anno scolastico in corso, dalla possibilità di essere destinatario di ulteriori proposte di supplenza.

Art. 14. Appendice

1. Si allegano:

- a) Modello di domanda per inserimento elenchi incarico/supplenze I.R.C.
- b) Modulo di certificazione di appartenenza ecclesiale.

Reggio Calabria, 27.06.2017



Mons. Giuseppe Fiorini Morosini

Giuseppe Fiorini Morosini

ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA – BOVA
Ufficio Diocesano IRC

**DOMANDA PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI GRADUATI PER
L'I.R.C. DEL TRIENNIO 2017/2018 2018/2019 2019/2020
per aspiranti all'incarico o supplenza nella scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria Inferiore /Secondaria Superiore**

ALL'ECC.MO
ORDINARIO DIOCESANO
DI REGGIO CALABRIA-
BOVA

Eccellenza Rev.ma,

il sottoscritto/a, nato/a a
..... (Prov. di) il residente a
..... C.A.P. (Prov. di) Via
..... N. Tel...../cell..... e-
mail Parrocchia di appartenenza
..... Parroco o Sacerdote di riferimento (*per coloro che appartengono a
gruppi ecclesiali riconosciuti dall'autorità ecclesiastica*), ai
sensi dell'Intesa MIUR-CEI del 28.6.2012 dichiara di essere in possesso del seguente Titolo di
qualificazione professionale per l'IRC:;
fa domanda di essere riconosciuto/a idoneo/a all'insegnamento della Religione Cattolica e di essere
inserito/a negli elenchi diocesani nella scuola:

(INDICARE UNA SOLA SCELTA)

Infanzia Primaria Media Superiore

All'uopo, allega i documenti che attestano il possesso di requisiti richiesti dal Diritto Canonico (can. 804) e dalle intese tra il M.P.I. e la CEI. Inoltre allega dichiarazione, in busta chiusa e vidimata dal Parroco, circa la testimonianza di vita cristiana, la coerenza con la fede e una responsabile partecipazione alla comunità ecclesiale.

Il sottoscritto/a si dichiara disponibile a sostenere i colloqui e/o le prove scritte, a seguire i percorsi formativi che le saranno richiesti.

Con ossequi

(Allegati N° _____)

Data, luogo Firma _____

(Timbro dell'IRC)

Prot. N. _____

A -TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L'IRC STABILITI DALL'INTESA.

1.1 TITOLI CONSEGUITI:

PUNTI

	CONSEGUITO PRESSO	IL	VOTO
Titolo accademico in teologia o discipline ecclesiastiche, conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede <input type="checkbox"/> Dottorato <input type="checkbox"/> Licenza <input type="checkbox"/> Baccalaureato			.../110
<input type="checkbox"/> Laurea Magistrale in Scienze religiose (3+2) conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede			.../110
<input type="checkbox"/> Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore			.../110
<input type="checkbox"/> Diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose (vecchio ordinamento) rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, ISSR approvato dalla Santa Sede	Vale solo se sanato con 180 giorni continuativi di insegnamento entro l'a.s. 2016/17		.../110
Diploma di Scienze Religiose (3 anni) rilasciato, entro l'a. a. 2013/14, da un I.S.R. riconosciuto dalla CEI congiunto a una Laurea di II livello in materie umanistiche (Scienze dell'educazione, Pedagogia, Filosofia, Psicologia) (DPR 175/2012, art. 4.3.1 a.2)	Vale solo se sanato 180 giorni continuativi di insegnamento entro l'a.s. 2016/17		.../110

B TITOLI CIVILI

2.1 UNIVERSITA' STATALI:

Laurea in sedeil voto/110

2.2 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Diploma insedeil voto/

Istituto Magistrale Si No sedeil voto/

Scuola Magistrale Si No sedeil voto/

2.3 ALTRI TITOLI

Concorsi e Abilitazioniil voto/

..... ..il voto/

**PARTE RISERVATA ALL' Ufficio I.R.C.
PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO**

A) Titoli di Qualificazione professionale IRC p.

B) TITOLI CIVILI p. _____

C) TITOLI DIDATTICI

-Incarichi annuali nella Scuola Primaria p. _____

- Incarichi annuali nella Scuola Secondaria p. _____

-Supplenza nella Scuola Primaria p. _____

-Supplenza nella Scuola Secondaria p. _____

D) Altri Titoli p. _____

SOMMA TOTALE p. _____

Reggio Calabria_____

Il Direttore dell'Ufficio IRC

(Sac. Pietro Sergi)

ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA – BOVA - UFFICIO IRC

Richiesta di Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica

DOCUMENTI RICHIESTI

LAICI

1. Certificato attestante il titolo di qualificazione professionale per l'IRC stabiliti dall'Intesa (solo voto finale)
2. Certificati attestanti altri titoli universitari
3. Diploma di scuola secondaria superiore
4. Dichiarazione del proprio parroco circa la vita cristiana e l'impegno responsabile e coerente nella comunità ecclesiale
5. Documenti attestanti eventuali servizi scolastici, educativi, ecclesiali
6. Certificati di battesimo, cresima e, per i coniugati, matrimonio religioso
7. Stato di famiglia, in carta semplice
8. Una foto formato tessera

RELIGIOSI

1. Certificato attestante il titolo di qualificazione professionale, ricognitivo degli esami sostenuti
2. Certificati attestanti altri titoli universitari
3. Diploma di scuola secondaria superiore
4. Autorizzazione del proprio superiore maggiore ad insegnare religione cattolica nella diocesi di Reggio Calabria-Bova
5. Documenti attestanti eventuali servizi scolastici, educativi, ecclesiali
6. Una foto formato tessera

SACERDOTI

1. Certificato attestante il titolo di qualificazione professionale, ricognitivo degli esami sostenuti
2. Certificati attestanti altri titoli universitari
3. Documenti attestanti eventuali servizi educativi, scolastici o ecclesiali
4. Una foto formato tessera

ATTESTATO DEL PARROCO

(da consegnare, in busta chiusa e sigillata, all'interessato)

**AL DIRETTORE
UFFICIO DIOCESANO PER L'IRC
VIA T. CAMPANELLA, 63
89127 REGGIO CALABRIA**

DATI ANAGRAFICI DELL'INSEGNANTE

Cognome Nome

nato/a il a

residente in via n°

comune diparrocchia di appartenenza

.....

e/o Parroco, Sacerdote e Parrocchia di riferimento

.....

diocesi

POSIZIONE PERSONALE

celibe/nubile

coniugato/a

Vedovo/a

separato/a

divorziato/a

coniugato/a solo civilmente

numero figli _____

PRESENTAZIONE GENERALE

La persona che si è presentata per chiederLe di Insegnare Religione cattolica, è da Lei conosciuta:

molto

abbastanza

poco

per nulla

Dopo un dialogo personale, Lei può dichiarare che la persona che presenta vive in una situazione conforme al Can. 804 comma 2

si

no

perché

.....

Tanto è dovuto per la verifica dell' idoneità all'IRC da parte dell' Ordinario Diocesano secondo il canone 804 § 2 del Codice di Diritto Canonico (CIC)

in particolare:

IMPEGNO ECCLESIALE

Coinvolgimento nella vita della Parrocchia, nella catechesi, nella carità:

.....
.....
.....
.....
.....

TESTIMONIANZA DI VITA CRISTIANA

Coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale:

.....
.....
.....
.....

IMPEGNO PROFESSIONALE E SOCIALE

Stima goduta nell'ambiente per la serietà professionale ed i rapporti sociali:

.....
.....
.....
.....

ALTRE ANNOTAZIONI:

.....
.....
.....

In fede

Firma del Parroco

Luogo e data,

Timbro della Parrocchia

Conferenza Episcopale Italiana
Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose
Servizio Nazionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Prot. n. 29/17/IRC

Roma, 11 luglio 2017

Ai Presidi delle Facoltà Teologiche
Ai Direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose
Ai Direttori diocesani degli Uffici per l'IRC

Illustre Signore,

lo scorso 8 giugno Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4.2.3 dell'Intesa del 28 giugno 2012 (D.P.R. 175/2012), ha comunicato alla Senatrice Valeria Fedeli, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'elenco delle Discipline ecclesiastiche e l'elenco delle Facoltà e degli Istituti abilitati a rilasciare i titoli di studio che costituiscono qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche italiane.

Siamo lieti di trasmetterLe l'elenco, reperibile in formato elettronico presso la home page dei rispettivi Servizi, corredandolo di alcune note esplicative che riteniamo necessarie.

Innanzitutto, l'elenco delle Discipline ecclesiastiche, ai sensi dell'art. 4.2.1. dell'Intesa sopracitata, riporta i titoli di studio indispensabili per poter iniziare ad insegnare religione cattolica nella scuola pubblica dopo il 1° settembre 2017:

1. Baccalaureato e licenza in teologia nelle sue varie specializzazioni
2. Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore
3. Laurea magistrale in Scienze Religiose
4. Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura
5. Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione"
6. Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile"
7. Licenza in Missiologia.

Da un'attenta lettura di questo elenco, si possono evidenziare le seguenti considerazioni:

- i titoli di studio principali sono il Baccalaureato in Teologia e la Laurea Magistrale in Scienze Religiose, costruita come percorso specifico per l'accesso a questo insegnamento;
- le Licenze nelle varie specializzazioni della Teologia, come pure la Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura e la Licenza in Missiologia, sono considerate titolo valido perché presuppongono una solida formazione biblica e teologica;
- non sono state invece considerate titolo valido le Licenze in Scienze ecclesiastiche orientali, Diritto canonico e Storia ecclesiastica, in quanto non presuppongono una formazione biblica e teologica equivalente al Baccalaureato in Teologia;

- poiché la scelta dei titoli è determinata dai criteri per l'insegnamento previsti dall'Intesa e dall'ordinamento scolastico italiano, il titolo di Dottorato non è stato esplicitato trattandosi di una qualifica richiesta per l'insegnamento universitario;
- rimane qualifica valida per l'IRC l'Attestato di compimento del Corso di Teologia in un Seminario maggiore italiano;
- sono considerate titolo valido le Licenze o le Lauree Magistrali direttamente indirizzate all'IRC presso alcune Facoltà di Scienze dell'Educazione.

A norma del can. 804 e 805 del CJC e della Delibera approvata a maggioranza assoluta dalla XXXIV Assemblea Generale (6-10 maggio 1991), spetta, poi, all'Ordinario di ciascuna Diocesi verificare, prima della concessione dell'Idoneità, che ciascun candidato sia in possesso delle competenze adeguate a questo incarico professionale.

In concreto, quindi, oltre ai titoli di studio previsti per l'affidamento di un incarico di insegnamento della religione cattolica, i documenti applicativi della nuova Intesa D.P.R. 175/2012 - la Lettera di mons. Crociata ai Presidi e ai Decani delle Facoltà Teologiche (Prot. n.563/2012 del 20 luglio 2012) e la Nota del MIUR a firma del Capo Dipartimento dott.ssa Lucrezia Stellacci (Prot. n.2989 del 6 novembre 2012) - chiedono che ciascun candidato abbia anche una specifica preparazione pedagogica e didattica.

Per questo sono stati indicati i quattro Corsi cosiddetti "caratterizzanti":

1. Teoria della scuola e legislazione scolastica;
2. Pedagogia e didattica;
3. Metodologia e didattica dell'IRC;
4. Tirocinio dell'IRC.

A partire dal 1° settembre 2017 queste discipline d'indirizzo, al di là delle diverse denominazioni dei corsi, sono da ritenersi necessarie ai fini dell'IRC - o perché già previste nel piano di studio o da richiedere come integrazione extracurricolare - e devono essere attestate prima di iniziare ad insegnare religione cattolica.

Le proposte di nomina dei nuovi insegnanti di religione cattolica, quindi, (per quanto è possibile a livello diocesano e sotto la responsabilità dell'Ordinario) riguarderanno solo docenti di cui sono state certificate queste competenze, dando ormai per concluso quel "periodo di adeguamento" vissuto negli anni 2012-2017.

È stato presentato anche l'elenco delle Facoltà e degli Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio validi per l'IRC in Italia, frutto della verifica della qualità delle Istituzioni teologiche e della riforma degli ISSR che la CEI ha condotto a termine negli ultimi tre anni, in accordo con la Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Per gli Istituti non più attivi o in via di esaurimento, che, pur avendo rilasciato negli scorsi anni i titoli validi per l'IRC, non figurano nel presente elenco, si chiede di fare riferimento alla CEI o alla Facoltà Teologica di collegamento.

Augurando un sereno periodo di riposo, porgiamo cordiali saluti

don Andrea Toniolo
*Responsabile del Servizio Nazionale
 per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose*

don Daniele Saottini
*Responsabile del Servizio Nazionale
 per l'Insegnamento della Religione Cattolica*